



ASSOCIAZIONE TAVOLO 494 IMOLA

[www.tavolo494imola.org](http://www.tavolo494imola.org) – [info@tavolo494imola.org](mailto:info@tavolo494imola.org)

Atti del convegno

“DAL D.LGS. 494/96 AL TESTO UNICO DI SICUREZZA: novità e criticità”

19 novembre 2008

# COMMITTENTE e RESPONSABILE DEI LAVORI

Relatore:  
Alberto Mischi

**Studio Legale Associato  
Corinaldesi - Mischi  
Via Cesare Battisti n.2, 40123 Bologna  
Tel. 051 - 264474 Fax 051 - 264564**

**CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI  
CHI FA CHE COSA**

**Giugno 2008**

## IL COMMITTENTE

**Definizione:** Soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

Nel caso di appalto di opera pubblica il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto (art.89, comma 1/B D.Lgs.81/2008)

Il committente (o il responsabile dei lavori), per qualunque cantiere,

- nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art.15
- al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che devono svolgersi simultaneamente o successivamente, prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro (**sanzione A**)
- nella fase di progettazione dell'opera, valuta il PSC e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori
- comunica il nominativo dei coordinatori alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi; tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere
- trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori; in caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto (**sanzione C**)

Il committente (o il responsabile dei lavori), anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa,

- verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII (**sanzione B**); nei casi di cui all'articolo 90, comma 11 il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e del documento unico di regolarità contributiva (DURC), corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII (**sanzione B**)
- chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; nei casi di cui all'articolo 90, comma 11 il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del DURC e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato
- trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione dimostrativa della verifica di idoneità tecnico-professionale, alla dichiarazione dell'organico medio annuo, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del DURC, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa (**sanzione D**).

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori,

- contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione (**sanzione A**). In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.
- prima dell'affidamento dei lavori designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 (**sanzione A**)
- designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese (**sanzione A**)

Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'AUSL e alla DPL territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonchè gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi

- a) cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea
- b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera
- c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

### **Sanzioni:**

- A) arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da €2.500 a €10.000 (art.157/1/A D.Lgs.81/2008)
- B) arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €1.250 a €5.000 (art.157/1/B D.Lgs.81/2008)
- C) sanzione amministrativa pecuniaria €1.200 a €3.600 (art.157/1/C D.Lgs.81/2008)
- D) sanzione amministrativa pecuniaria €2.000 a €6.000 (art.157/1/D D.Lgs.81/2008)

**Oblazione** ex art.21 D.Lgs.758/1994 (art. 301 D.Lgs.81/2008) o ex art.162-bis C.P.

## **IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE**

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione,

- redige il piano di sicurezza e coordinamento i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV
- predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti nell'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al D.P.R. 6/6/2001, n. 380

**Sanzione:** arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da €3.000 a €12.000 (art.158/1D.Lgs. 81/2008)

**Oblazione** ex art.21 D.Lgs.758/1994 (art. 301 D.Lgs.81/2008) o ex art.162-bis C.P.

## IMPRESA AFFIDATARIA

**Definizione:** impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi (art. 89/1/i D.Lgs.81/2008)

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria

- vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC (**sanzione A**)
- deve coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 (**sanzione B**)
- verifica la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti POS al CSE (**sanzione B**)
- prima dell'inizio dei lavori trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi (**sanzione C**)

**Sanzioni datore di lavoro e dirigente:**

- A) arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da €3.000 a €12.000 (art.159/1/a D.Lgs.81/2008)
- B) arresto sino a 2 mesi o ammenda da €500 a €2.000 (art.159/1/c D.Lgs.81/2008)
- C) sanzione amministrativa pecuniaria da €1.200 a €3.600 (art.159/1/d D.Lgs.81/2008)

**Oblazione** ex art.21 D.Lgs.758/1994 (art. 301 D.Lgs.81/2008) o ex art.162-bis C.P.

## IMPRESE ESECUTRICI

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione. (**sanzione A**)

### Sanzione datore di lavoro e dirigente:

A) sanzione amministrativa pecuniaria da €1.200 a €3.600 (art.159/1/d D.Lgs.81/2008)

## IMPRESA AFFIDATARIE E IMPRESE ESECUTRICI

I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di 10 addetti

- adottano le misure conformi alle prescrizioni dell'allegato XIII (sanzione A e C)
- predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili (sanzione A)
- curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitare il crollo o il ribaltamento (sanzione A)
- curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute (sanzione B)
- curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori
- curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente
- redigono il POS (sanzione A)

### Sanzioni datore di lavoro e dirigente:

A) arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da €3.000 a €12.000 (art.159/1/a D.Lgs.81/2008)

B) arresto sino a 2 mesi o ammenda da €500 a €2.000 (art.159/1/c D.Lgs.81/2008)

### Sanzione preposto:

C) arresto fino a 2 mesi o ammenda da €500 a €2.000 (art.159/2/a D.Lgs.81/2008)

**Oblazione** ex art.21 D.Lgs.758/1994 (art. 301 D.Lgs.81/2008) o ex art.162-bis C.P.

## IL COORDINATORE PER LA ESECUZIONE

**Definizione:** soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato (art.89/1/f D.Lgs.81/2008)

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per la esecuzione

- verifica, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (sanzione A)
- verifica l'idoneità del POS assicurandone la coerenza con il PSC (sanzione A)
- adeguа il PSC e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute (sanzione A)
- valuta le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza n cantiere (sanzione A)
- verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS (sanzione A)

- organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività e la reciproca informazione (sanzione A)
- verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere (sanzione B)
- contesta per iscritto alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati le inosservanze delle disposizioni di cui agli articoli 94, 95, 96 e alle prescrizioni del PSC (sanzione A)
- segnala al committente e al responsabile dei lavori le inosservanze contestate alle imprese e ai lavoratori autonomi, proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento dell'impresa o del lavoratore autonomo o la risoluzione del contratto (sanzione A)
- segnala all'ASL e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti le inosservanze contestate alle imprese e ai lavoratori autonomi per le quali il committente o il responsabile dei lavori non abbia adottato alcun provvedimento senza fornire idonea motivazione (sanzione A)
- sospende in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti dalle imprese interessate (sanzione A)
- nei casi in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese, redige il PSC e predispone il fascicolo (sanzione C)

#### Sanzioni:

A) arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da €3.000 a €12.000

B) arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €1.250 a €5.000

C) arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da €3.000 a €8.000

(art.158/2 D.Lgs.81/2008)

**Oblazione** ex art.21 D.Lgs.758/1994 (art. 301 D.Lgs.81/2008) o ex art.162-bis C.P.

## IL LAVORATORE AUTONOMO

**Definizione:** Persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione (art.89/1/d D.Lgs.81/2008)

#### I lavoratori autonomi

- devono utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del Titolo III D.Lgs.81/2008 (art.21/1/a D.Lgs.81/2008) (sanzione A)
- devono munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni del Titolo III D.Lgs.81/2008 (art.21/1/b D.Lgs.81/2008) (sanzione A)
- devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto (art.21/1/c D.Lgs.81/2008) (sanzione B)
- sono tenuti ad attuare quanto previsto nel PSC e nel POS (art.100/3 D.Lgs.81/2008) (sanzione C)
- si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione ai fini della sicurezza (art.94 D.Lgs.81/2008) (sanzione D)
- possono depositare temporaneamente sui ponti di servizio e sulle impalcature solamente i materiali e gli attrezzi necessari al lavoro (art.124 D.Lgs.81/2008) (sanzione E)
- non devono gettare d'alto gli elementi del ponteggio (art.138/3 D.Lgs.81/2008) (sanzione E)
- non devono salire e scendere lungo i montanti (art.138/4 D.Lgs.81/2008) (sanzione E)
- non devono lavorare sui muri in demolizione (art.152/2 D.Lgs.81/2008) (sanzione E)

#### Sanzioni:

- A) sanzione amministrativa pecuniaria da €300,00 a €2.000,00 (art.60 D.Lgs.81/2008)
- B) sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €300,00 (art.60 D.Lgs.81/2008)
- C) arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €1.000,00 a €5.000,00 (art.160/1/A D.Lgs.81/2008)
- D) arresto fino a 1 mese o ammenda da €500,00 a €2.000,00 (art.160/1/B D.Lgs.81/2008)
- E) arresto fino a 1 mese o ammenda da €150,00 a €600,00 (art.160/2 D.Lgs.81/2008)

**Oblazione** ex art.21 D.Lgs.758/1994 (art. 301 D.Lgs.81/2008) o ex art.162-bis C.P.

## IL RESPONSABILE DEI LAVORI

**Definizione:** Soggetto incaricato dal committente della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera.

Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12/4/2006, n.163 e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento (art.89, comma 1/c D.Lgs.81/2008)

Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.

La designazione del CSP e del CSE, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d).

**Cantieri temporanei e mobili  
Il committente  
e il responsabile dei lavori**

**18 novembre 2008**

**Alberto Mischi**

1

ASSOCIAZIONE TAVOLO 494 IMOLA - [www.tavolo494imola.org](http://www.tavolo494imola.org) - Convegno 19 Novembre 2008

**Ambito di applicazione**

**Definizione**

**Cantiere temporaneo o mobile:  
qualunque luogo in cui si effettuano  
lavori edili o di ingegneria civile il cui  
elenco è riportato nell'allegato X.**

**(art.89/1/A D. Lgs. 81/2008)**

2


## Lavori edili o di ingegneria civile

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di **opere fisse, permanenti o temporanee**, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

(allegato X D. Lgs. 81/2008)

ASSOCIAZIONE TAVOLO 494 IMOLA - [www.tavolo494imola.org](http://www.tavolo494imola.org) - Convegno 19 Novembre 2008



## Il committente

### Definizione

**Soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.**

**Nel caso di appalto di opera pubblica il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.**

**(art.89/1/B D. Lgs. 81/2008)**

5

ASSOCIAZIONE TAVOLO 494 IMOLA - [www.tavolo494imola.org](http://www.tavolo494imola.org) - Convegno 19 Novembre 2008

## Il committente

### Il committente o il responsabile dei lavori

☆ **nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare nel momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 D.Lgs.81/2008.**

**(art.90/1 D. Lgs. 81/2008)**

6

## Il committente

### Il committente o il responsabile dei lavori

 al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro

(art.90/1 D. Lgs. 81/2008)

**Sanzione:** arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a €10.000

(art.157/1/A D. Lgs. 81/2008)

7

ASSOCIAZIONE TAVOLO 494 IMOLA - [www.tavolo494imola.org](http://www.tavolo494imola.org) - Convegno 19 Novembre 2008

## Il committente

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa,

 verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare con le modalità di cui all'allegato XVII

(art.90/9/A D. Lgs. 81/2008)

**Sanzione:** arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €1.250 a €5.000

(art.157/1/B D. Lgs. 81/2008)<sup>8</sup>

## Idoneità tecnico professionale

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale, **le imprese** devono esibire al committente o al responsabile dei lavori, almeno,

- iscrizione CCIAA con oggetto sociale pertinente alla tipologia dell'appalto
- documento di valutazione dei rischi o autocertificazione
- documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali
- elenco dei DPI forniti ai lavoratori
- nomina del RSPP, degli incaricati delle emergenze e del medico competente
- nominativo del RLS
- attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori
- elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria
- DURC
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi

(allegato XVII D. Lgs. 81/2008)

ASSOCIAZIONE TAVOLO 494 IMOLA - [www.tavolo494imola.org](http://www.tavolo494imola.org) - Convegno 19 Novembre 2008

## Idoneità tecnico professionale

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale, **i lavoratori autonomi** devono esibire al committente o al responsabile dei lavori, almeno,

- iscrizione CCIAA con oggetto sociale pertinente alla tipologia dell'appalto
- documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali
- elenco dei DPI in dotazione
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria
- DURC

(allegato XVII D. Lgs. 81/2008)

10

## Il committente

**Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, nei casi di cui al comma 11,**

 **verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare mediante presentazione da parte delle imprese del certificato CCIAA, del DURC e dell'autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII**

**(art.90/9/A D. Lgs. 81/2008)**

**Sanzione: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.250 a €5.000**

**(art.157/1/B D. Lgs. 81/2008)<sup>11</sup>**

ASSOCIAZIONE TAVOLO 494 IMOLA - [www.tavolo494imola.org](http://www.tavolo494imola.org) - Convegno 19 Novembre 2008

## Il committente

**Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa,**

 **chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.**

**(art.90/9/B D. Lgs. 81/2008)<sup>12</sup>**

## Il committente

**Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, nei casi di cui al comma 11,**

 **chiede alle imprese esecutrici il DURC e un'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.**

**(art.90/9/B D. Lgs. 81/2008)**

13

ASSOCIAZIONE TAVOLO 494 IMOLA - www.tavolo494imola.org - Convegno 19 Novembre 2008

## Il committente

**Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa,**

 **trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della DIA,**

**→ il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori**

**→ la documentazione dimostrativa della verifica della idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi,**

**→ la dichiarazione relativa all'organico medio annuo + gli estremi delle denunce dei lavoratori + la dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti**

**(art.90/9/C D. Lgs. 81/2008)**

**Sanzione:** amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 6.000  
**(art.157/1/D D. Lgs. 81/2008)**

## Il committente

L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto.

In assenza del DURC, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa.

(art.90/9/C D. Lgs. 81/2008)

**Sanzione: amministrativa pecuniaria da €2.000 a €6.000**

(art.157/1/D D. Lgs. 81/2008)

15

ASSOCIAZIONE TAVOLO 494 IMOLA - [www.tavolo494imola.org](http://www.tavolo494imola.org) - Convegno 19 Novembre 2008

## Sospensione del titolo abilitativo

L'efficacia del titolo abilitativo è sospesa in assenza

del DURC, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori

(art.90/9/C D. Lgs. 81/2008)

del PSC o del fascicolo quando previsti

della notifica preliminare quando prevista

(art.90/10 D. Lgs. 81/2008)

16

## Il committente

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, **anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice**, o il responsabile dei lavori,

☆ contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione (CSP).

(art.90/3 D. Lgs. 81/2008)

**Sanzione:** arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da €2.500 a €10.000

(art.157/1/A D. Lgs. 81/2008)<sup>17</sup>

ASSOCIAZIONE TAVOLO 494 IMOLA - [www.tavolo494imola.org](http://www.tavolo494imola.org) - Convegno 19 Novembre 2008

## Il committente

In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire.

Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92 comma 2.

(art.90/11 D. Lgs. 81/2008)

## Il committente

**Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera,**

- 🕒 **valuta il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e il fascicolo i cui contenuti sono definiti dall'allegato XVI (art.90/2 D. Lgs. 81/2008)**

19

ASSOCIAZIONE TAVOLO 494 IMOLA - [www.tavolo494imola.org](http://www.tavolo494imola.org) - Convegno 19 Novembre 2008

## Il committente

**Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori,**

- 🕒 **designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 (art. 90/4 D. Lgs. 81/2008)**

**Sanzione:** arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da €2.500 a €10.000

**(art. 157/1/A D. Lgs. 81/2008)<sup>20</sup>**

## Il committente

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, **anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice**, o il responsabile dei lavori,

 designa il CSE anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

(art.90/5 D. Lgs. 81/2008)

**Sanzione:** arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a €10.000

(art.157/1/A D. Lgs. 81/2008)<sup>21</sup>

ASSOCIAZIONE TAVOLO 494 IMOLA - [www.tavolo494imola.org](http://www.tavolo494imola.org) - Convegno 19 Novembre 2008

## Il committente

**Il committente o il responsabile dei lavori**

 comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del CSP e del CSE; tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

(art.90/7 D. Lgs. 81/2008)

## Il committente

### Il committente o il responsabile dei lavori

🕒 trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori; in caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara d'appalto.

(art.101/1 D. Lgs. 81/2008)

**Sanzione:** amministrativa pecuniaria da €1.200 a €3.600

(art.157/1/C D. Lgs. 81/2008)<sub>3</sub>

ASSOCIAZIONE TAVOLO 494 IMOLA - [www.tavolo494imola.org](http://www.tavolo494imola.org) - Convegno 19 Novembre 2008

## Il committente

### Il committente o il responsabile dei lavori

🕒 ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, il CSP e il CSE

(art.90/8 D. Lgs. 81/2008)

## Notifica preliminare

Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette alla AUSL e alla DPL la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi,

- A) cantieri nei quali è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea
- B) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera
- C) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore 200 uomini-giorno

25

(art.99/1 D. Lgs. 81/2008)

ASSOCIAZIONE TAVOLO 494 IMOLA - www.tavolo494imola.org - Convegno 19 Novembre 2008

## Il responsabile dei lavori

### Definizione

**Soggetto incaricato dal committente**

- della progettazione o
- del controllo dell'esecuzione dell'opera

**Tale soggetto coincide**

- con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e
- con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera

(art.89/1/C D. Lgs. 81/2008)

26

## Il responsabile dei lavori

### Definizione

**Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12/4/2006, n.163, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento (RUP)**

**(art.89/1/C D. Lgs. 81/2008)**

27

ASSOCIAZIONE TAVOLO 494 IMOLA - [www.tavolo494imola.org](http://www.tavolo494imola.org) - Convegno 19 Novembre 2008

## Il responsabile dei lavori

### Definizione

**Il RUP assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenere l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell'incarico.**

**(art. 8/2 D.P.R. 554/1999)**

28

## Il responsabile dei lavori

Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.

**(art.93/1 D. Lgs. 81/2008)**

In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1/E e 99.

**(art.93/1 D. Lgs. 81/2008)<sup>99</sup>**

ASSOCIAZIONE TAVOLO 494 IMOLA - [www.tavolo494imola.org](http://www.tavolo494imola.org) - Convegno 19 Novembre 2008

## Il responsabile dei lavori

La designazione del CSP e del CSE non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1 e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d).

**(art.93/2 D. Lgs. 81/2008)**

## Il responsabile dei lavori

Il responsabile dei lavori deve quindi verificare

che il CSP abbia redatto il PSC e il fascicolo

che il CSE abbia adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 92, comma 1, lettere a), b), c) e d).

(art.93/2 D. Lgs. 81/2008)

31

ASSOCIAZIONE TAVOLO 494 IMOLA - [www.tavolo494imola.org](http://www.tavolo494imola.org) - Convegno 19 Novembre 2008

## Delega di funzioni

**La delega è lo strumento che consente al datore di lavoro di trasferire l'obbligo di garantire sicurezza ai propri collaboratori**

**Se la delega è valida ed efficace la responsabilità penale sarà solo a carico del delegato.**

32

## Delega di funzioni

La giurisprudenza ha affermato costantemente che l'efficacia della delega è subordinata **al trasferimento della posizione di garanzia** che grava sul datore di lavoro.

33

ASSOCIAZIONE TAVOLO 494 IMOLA - [www.tavolo494imola.org](http://www.tavolo494imola.org) - Convegno 19 Novembre 2008

## Delega di funzioni

### Condizioni di validità

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa
- che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate

(art.16/1 D.Lgs.81/2008)

34

## Delega di funzioni

### Condizioni di validità

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto

**(art.16/1 D.Lgs.81/2008)**

35

ASSOCIAZIONE TAVOLO 494 IMOLA - [www.tavolo494imola.org](http://www.tavolo494imola.org) - Convegno 19 Novembre 2008

## Delega di funzioni

### Condizioni di validità

Alla delega di funzioni deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità

**(art.16/2 D.Lgs.81/2008)**

36

## Delega di funzioni

### Condizioni di validità

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo previsti nel modello organizzativo.

**(art.16/3 D.Lgs.81/2008)**

37

ASSOCIAZIONE TAVOLO 494 IMOLA - [www.tavolo494imola.org](http://www.tavolo494imola.org) - Convegno 19 Novembre 2008

## Delega di funzioni

### Limiti oggettivi alla delega

#### **Il datore di lavoro non può delegare**

☆ la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi

🕒 la designazione del RSPP  
**(art.17/1 D.Lgs.81/2008)**

38

## Delega di funzioni

Limiti soggettivi alla delega secondo la giurisprudenza

**Il datore di lavoro non può validamente delegare compiti e responsabilità**

→ **ai lavoratori** perché non possono essere contemporaneamente debitori e creditori di sicurezza

→ **ai preposti** perché privi dei poteri decisionali e di spesa

39

ASSOCIAZIONE TAVOLO 494 IMOLA - [www.tavolo494imola.org](http://www.tavolo494imola.org) - Convegno 19 Novembre 2008

## Delega di funzioni

La delega di funzioni ha lo scopo di trasferire poteri e responsabilità da un soggetto ad un altro soggetto.

Se la delega è valida ed efficace la responsabilità penale sarà solo a carico del delegato.

Le condizioni di validità della delega non sono mai state codificate, ma solamente individuate per via giurisprudenziale.

40

## Il responsabile dei lavori

Un lavoro pubblico può essere realizzato anche in mancanza del responsabile dei lavori, perchè comunque esiste sempre il committente

**Colui che è stato nominato RUP non diventa automaticamente responsabile dei lavori**

41

ASSOCIAZIONE TAVOLO 494 IMOLA - [www.tavolo494imola.org](http://www.tavolo494imola.org) - Convegno 19 Novembre 2008

## Il responsabile dei lavori

Il RUP assume anche il ruolo di responsabile dei lavori (e le relative responsabilità penali) solo se è stato espressamente incaricato dal committente, con un provvedimento esplicito nel quale siano stati indicati i compiti delegati

**La delega a responsabile dei lavori non può essere imposta dal committente facendo leva sul potere gerarchico, ma deve essere accettata dal RUP esplicitamente**

42

## Il responsabile dei lavori

In quei lavori pubblici nei quali il committente è anche RUP non è possibile designare una terza persona quale responsabile dei lavori

Poichè il RUP deve essere interno all'amministrazione appaltante, il responsabile dei lavori non può mai essere soggetto esterno all'amministrazione e, quindi, non potrà coincidere con il progettista o il direttore dei lavori che ha ricevuto un incarico da libero professionista

43

ASSOCIAZIONE TAVOLO 494 IMOLA - [www.tavolo494imola.org](http://www.tavolo494imola.org) - Convegno 19 Novembre 2008



- ☆ appalto
- 🕒 aperto di manutenzione
- 🕒 global service
- 🕒 accordo quadro
- 🕒 concessione di costruzione e gestione
- 🕒 appalto integrato
- 🕒 realizzazione mediante scomputo degli oneri di urbanizzazione
- 🕒 sponsorizzazione

44

**Avv. Alberto Mischi**

**Studio legale associato**

**Corinaldesi - Mischi**

**Via Cesare Battisti n.2 40123 Bologna**

**Tel. 051-264474 Fax 051-264564**

**alberto.mischi@corinaldesimischi.it**

45